



## Programma Visiting Professor/Scientist: compensi e tassazione

### 1) Long visit:

- € 5.626,10/mese (**lordi**) per incarichi attribuiti a professori ordinari e associati
- € 4.021,11/mese (**lordi**) per incarichi attribuiti a ricercatori

### 2) Short visit (da 6 a 10 giorni continuativi):

- € 228,57 (**lordi**) indennità giornaliera
- copertura per le spese di viaggio: € 600,00 (**lordi**) per VPS provenienti da un Paese europeo; € 1.200,00 (**lordi**) per VPS provenienti da un Paese non europeo.

**Gli importi indicati sono lordi e includono tasse e contributi a carico del Visiting Professor secondo la normativa italiana:**

- 30% (**IRPEF**, ex art.24, co.1-ter del D.P.R 600/1973)
- contributo **INPS** (per le collaborazioni con impegno prolungato e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (sull'intero compenso) e per il lavoro autonomo non abituale, solo sulla parte che eccede la franchigia di € 5.000, è prevista una trattenuta contributiva INPS, Gestione separata (art. 2, Legge 335/95).
- contributo **INAIL** (se previsto)
- tassa regionale e comunale aggiuntiva (se prevista)

Qualsiasi spesa connessa con l'attività del VPSS presso UniCa sarà coperta dal summenzionato importo. Il VPSS non riceverà alcun contributo aggiuntivo in sostituzione delle spese di viaggio e alloggio.

L'Università di Cagliari, in qualità di sostituto d'imposta, ha la facoltà di applicare al percipiente il più favorevole regime fiscale sulla base delle Convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione fiscale sul reddito, stipulate tra l'Italia e la maggior parte degli Stati esteri.

Dette Convenzioni prevedono, a seconda delle tipologie di reddito interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure la tassazione esclusiva da parte di uno Stato. Si potrà quindi realizzare o la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario o, per taluni casi, anche una tassazione parziale ad opera dello Stato erogante, entro i limiti espressamente indicati nella Convenzione.

L'elenco delle Convenzioni bilaterali in vigore tra l'Italia e i singoli Paesi è reperibile, nella doppia versione italiano/inglese, collegandosi al seguente link presente sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html>

Al fine dell'applicazione diretta delle Convenzioni bilaterali al Visiting Professor/Scientist, incaricato dall'Università di Cagliari, verrà richiesta la compilazione di un apposito modello adottato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 luglio 2013. Nello specifico, per la richiesta di esonero totale o parziale dall'imposta italiana sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, è necessario compilare il **Modello D - Altri redditi**, (predisposto in italiano, inglese e francese) in ogni sua parte, completo dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dalla corrispondente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.



Tale attestazione ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

In alternativa all'attestazione di residenza rilasciata dall'autorità estera in calce al Modello D, la normativa fiscale italiana prevede che il beneficiario possa produrre un certificato rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di appartenenza, attestante la residenza fiscale in detto Stato per il periodo di imposta corrente, ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il modello D completo dell'attestazione sopra menzionata – e l'eventuale certificato estero di residenza fiscale – dovrà essere anticipato a mezzo posta elettronica e presentato successivamente in originale al momento dell'avvio dell'attività presso l'Ateneo, unitamente all'altra modulistica predisposta dagli uffici universitari, che l'interessato verrà invitato compilare ai fini dell'istruttoria amministrativo-contabile (es. modulo dati anagrafici, fiscali, previdenziali e bancari, copia di un documento di identità in corso di validità.)

Nell'ipotesi in cui la modulistica obbligatoria sopra illustrata (modello D completo di attestazione o certificazione di residenza fiscale estera) non venisse prodotta in originale non sarà possibile applicare direttamente il regime convenzionale per i redditi derivanti dall'attività svolta dal Visiting Professor/Scientist che saranno quindi assoggettati a ritenuta alla fonte IRPEF del 30%, a titolo d'imposta, come previsto dai citati artt. 24 e 25 del DPR 600/73.

Il Visiting Professor/Scientist, una volta in possesso della attestazione/certificazione fiscale obbligatoria, potrà comunque chiedere il rimborso dell'IRPEF pagata in Italia presentando la richiesta al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara – Italia (fax 085/ 52145 - indirizzo e-mail: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it), mediante apposita istanza (modello D-Altri redditi), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2013/Luglio+2013+Provvedimenti/Provvedimento+10+luglio+2013+convenzione+modelli/TOTALE\\_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore\\_allegati\\_1\\_10\\_07\\_2013.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2013/Luglio+2013+Provvedimenti/Provvedimento+10+luglio+2013+convenzione+modelli/TOTALE_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore_allegati_1_10_07_2013.pdf)

La domanda dovrà essere presentata entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta IRPEF e il relativo modello dovrà essere corredato della documentazione atta a comprovare l'avvenuto prelievo dell'imposta e il conseguente diritto al rimborso.

L'Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei presupposti necessari e, se lo riterrà opportuno, provvederà al rimborso dell'IRPEF.

Su richiesta del docente straniero, al termine del rapporto di lavoro, sarà rilasciata apposita **certificazione dei compensi** corrisposti. Al soggetto percipiente redditi di lavoro autonomo, cui sono state effettuate le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative (ove previste), sarà rilasciato il **modello CU** (Certificazione unica) con il quale il sostituto d'imposta (Università) attesterà le somme erogate e le relative ritenute fiscali operate e versate. Il VPS può compilare la **richiesta di rimborso** dei contributi IRPEF versati in Italia.



## Visiting Professor/Scientist Programme: Salaries and Taxes

### 1) Long visits:

- EUR 5,626.10 monthly (**gross**) for a visiting appointee comparable to an associate professor
- EUR 4,021.11 monthly (**gross**) for a visiting appointee comparable to a researcher

### 2) Short visits from 6 to 10 continuous days:

- EUR 228.57 (**gross**) daily allowance
- coverage for travelling expenses is provided according to the following criteria: EUR 600.00 (**gross**) for VPS coming from an EU Country; EUR 1,200.00 (**gross**) for VPS coming from non-EU Country.

**The reported amounts are gross incomes including taxes and contributions charged to the Visiting Professor by the Italian law:**

- 30% (**IRPEF**, art.24, par. 1-ter of Presidential Decree no. 600/1973)
- social security contribution to **INPS** (on the whole payment for the long visits and for the amount exceeding EUR 5,000 for the short visits, art. 2, so-called *Gestione separata*, Law no. 335/95)
- contribution for accidents insurance **INAIL** (if due)
- regional and communal **additional tax** (if due)

Any expense connected with his/her activities at UniCa is covered with this sum; therefore, the VPS will not receive any further sum as replacement for travelling and lodging expenses.

On the basis of specific agreements with many foreign Countries to avoid double taxation on income, the University of Cagliari can apply to the VPS the most favorable tax regime. According to these agreements, both States or a single State can levy a tax on the same income.

The definite taxation can be applied in the Country where the VPS resides or, partially, by the paying Country.

The list of bilateral agreements between Italy and other Countries is available in Italian and English on the webpage of the Italian Ministry of Economy and Finance: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html>

To apply the above-mentioned bilateral agreements, VPS are asked to fill in a specific form provided by the Italian Revenue Agency. Specifically, to claim for the refund, exemption or application of the reduced tax rate on income paid to non-residents, Form D - available in Italian, English and French - is needed, together with the statement issued by the Tax authority of the State in which the recipient of the income is resident, which is valid from its date of issue to the end of the tax period, as indicated in the form, if circumstances don't change meanwhile.

As an alternative to the above-mentioned statement, the tax payer can provide a certificate issued by the fiscal authority of his/her Country, attesting there his/her residence for tax purposes during the current tax period, so as to apply the conventions for the avoidance of double taxation.



The Form D and the aforementioned statement or certificate should be anticipated by e-mail and then brought in original at the beginning of the activities at UniCa, together with the other forms the VPSS may be asked to complete to process his/her payment (e.g. personal, fiscal, social security and bank data, copy of a valid ID/passport).

If all the mandatory documents are not provided in original, the conventional regime on the VPSSs' income will not be applied directly, and they will be subject to IRPEF withholding tax for 30% (art. 24, par.1-ter of Presidential Decree no. 600/1973).

VPSSs can apply for reimbursement of IRPEF tax paid in Italy to the Revenue Agency (Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara – Italy (fax 085/52145 – e-mail: [cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it](mailto:cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it)) through an appropriate request procedure (form D – “altri redditi”, available on the Revenue Agency webpage at: [https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2013/Luglio+2013+Provvedimenti/Provvedimento+10+luglio+2013+convenzione+modelli/TOTALE\\_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore\\_allegati\\_1\\_10\\_07\\_2013.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2013/Luglio+2013+Provvedimenti/Provvedimento+10+luglio+2013+convenzione+modelli/TOTALE_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore_allegati_1_10_07_2013.pdf)

The form must be sent within 48 months from the date in which the tax was withheld at source, together with a certificate attesting the levy being imposed and the consequent right to reimbursement.

The Revenue Agency in Italy verifies whether the necessary conditions are met and, if considered appropriate, reimburses the IRPEF tax.

Upon request, at the end of the contract, UniCa can issue a certification of the grant payments received. VPSs receiving incomes for their self-employed work activity, subject to fiscal deductions and contributions, will receive the **CU Form** (*Certificazione Unica*). As withholding agent, UniCa will certify the amounts paid and deductions made according to the Italian fiscal system.